

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1180 del 05 ottobre 2023

Disciplina dei servizi non di linea di navigazione interna e del servizio pubblico di gondola. Applicazione della DGR n. 335 del 19 marzo 2013 "D.G.R. n. 1599 dell'11 ottobre 2011. Indirizzi ai Comuni sulla durata delle licenze ed autorizzazioni allo svolgimento dei servizi pubblici non di linea e sul conseguente procedimento di rinnovo".

[Viabilità e trasporti]

Note per la trasparenza:

In relazione alla DGR n. 335/2013 che ha previsto le semplificazioni procedurali delle licenze ed autorizzazioni relative allo svolgimento dei servizi pubblici non di linea di cui alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 22, con il presente provvedimento si dispone che le stesse direttive trovino applicazione, per quanto compatibili, anche ai servizi effettuati con natanti disciplinati dalla LR n. 63/1993.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.

Con DGR n. 335 del 19 marzo 2013, in attuazione del processo di semplificazione avviato con la DGR n. 1599 dell'11 ottobre 2011, sono stati forniti gli indirizzi volti a perseguire la semplificazione dei procedimenti di rinnovo delle licenze ed autorizzazioni relative allo svolgimento dei servizi pubblici non di linea di cui alla Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22.

La sopra citata Deliberazione n. 335/2013 ha, tra l'altro, stabilito la durata illimitata delle licenze e delle autorizzazioni, nonché previsto un procedimento di rinnovo, ad avvio d'ufficio, con rinnovo tacito del titolo in assenza di motivi ostativi accertati dall'Amministrazione, un sistema di controlli d'ufficio almeno triennale sulla permanenza dei requisiti, unitamente all'abrogazione di adempimenti inutili quali il visto annuale di vidimazione.

Con successive note regionali, prot. n. 168307 e prot. n. 168704 entrambe del 19 aprile 2013, la stessa è stata trasmessa all'ANCI Veneto, all'UPI Veneto alle Province ed ai Comuni Capoluogo, con l'invito rivolto a tutte le Amministrazioni competenti ad adeguarsi alle disposizioni in essa contenute, anche mediante l'aggiornamento dei regolamenti comunali di settore.

Tali indirizzi hanno trovato applicazione per i soli servizi svolti con autovettura.

Recentemente, le Associazioni di categoria degli operatori dei servizi di trasporto non di linea hanno evidenziato una serie di problematiche connesse allo svolgimento dei servizi pubblici non di linea sia di terra che di acqua, chiedendo alla Regione del Veneto l'attivazione di un apposito tavolo di lavoro al fine di consentire un confronto su tali temi.

La Regione in accoglimento della richiesta delle Associazioni ha istituito, ai sensi della DGR n. 4308 del 28 dicembre 2007, con Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti n. 23 del 23 gennaio 2023, il "Comitato regionale di monitoraggio del servizio taxi" composto da rappresentanti degli Enti Locali (Regione/Province e Comuni) e dai rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Nel corso degli incontri del Comitato è emersa, tra l'altro, la problematica legata alla mancata applicazione degli indirizzi di cui alla DGR n. 335/2013 per i servizi svolti con natante.

Con una comunicazione congiunta del 25/11/2022, le Associazioni di categoria hanno proposto di estendere anche ai servizi non di linea svolti con natante le medesime semplificazioni procedurali previste dalla citata deliberazione che regola i servizi effettuati con autovettura.

Il Comitato regionale di monitoraggio del servizio taxi, nella seduta del 27 gennaio 2023, esaminata la questione, ha proposto all'unanimità di estendere anche ai servizi non di linea svolti nell'ambito della navigazione interna, ai sensi della Legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, le indicazioni procedurali applicabili alle licenze ed alle autorizzazioni come previste dalla già citata DGR n. 335/2013 in ragione di una evidente corrispondenza presente tra i servizi svolti con autovettura rispetto ai servizi svolti con natante, avuto specifico riguardo alla durata del titolo autorizzativo.

Appare altresì evidente, che nonostante le diverse modalità con cui vengono effettuati i servizi, gli uni con autovetture e gli altri con natanti, per i quali si fa riferimento a due distinte leggi regionali, la L.R. n. 22/1996 per i primi e la L.R. n. 63/1993 per i secondi, entrambe le discipline discendono dalla medesima legge quadro nazionale (Legge 15 gennaio 1992, n. 21) che raccoglie i principi regolatori comuni per ambedue le fattispecie di servizio.

Ritenute valide e condivisibili le motivazioni addotte dal Comitato regionale di monitoraggio del servizio taxi, onde evitare disparità di trattamento per i titolari di licenze ed autorizzazioni che svolgono i medesimi servizi, seppur con modalità diverse, si ritiene che le disposizioni contenute nella DGR 335/2013 trovino applicazione, per quanto compatibili, anche ai servizi disciplinati dalla L.R. n. 63/1993.

Si ritiene altresì utile, quindi, prevedere che i Comuni interessati siano tenuti ad adeguare i propri regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera b) della L.R. n. 63/1993, secondo quanto disposto dal punto 2 della citata DGR n. 335/2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 15 gennaio 1992, n. 21;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 1993, n. 63;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 22;

VISTA la Deliberazione n. 4308 del 28 dicembre 2007;

VISTA la Deliberazione n. 335 del 19 marzo 2013;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti n. 23 del 23 gennaio 2023;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di applicare gli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 335/2013, per quanto applicabili, anche ai servizi pubblici non di linea esercitati nelle acque di navigazione interna e al servizio pubblico di gondola ai sensi della L.R. n. 63/1993 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia";
3. di disporre che i Comuni interessati sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti adottati ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera b) della L.R. n. 63/1993 secondo quanto disposto dal punto 2 della citata DGR n. 335/2013;
4. di incaricare la Direzione Infrastrutture e Trasporti dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.